

**R.D. 16-3-1942 n. 267**

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.**

**1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.**

**(Testo in vigore dal 1° gennaio 2008)**

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti :

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento <sup>(5)</sup>.

---

(5) Articolo prima modificato dall'articolo unico, *L. 20 ottobre 1952, n. 1375*, e poi così sostituito dall'*art. 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto e dall'*art. 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'*art. 22* del medesimo decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 570 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 52 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo, così come modificato dall'articolo unico, *L. 20 ottobre 1952, n. 1375*, nella parte in cui prevedeva che «quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila».